

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1672-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**  
di concerto col **Ministro dell'Interno**  
col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
col **Ministro delle Finanze**  
col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
col **Ministro dei Trasporti**  
col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**  
e col **Ministro della Sanità**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1961

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1959 e dell'Accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1959 tra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito alla normalizzazione delle relazioni politiche tra l'Italia e la Jugoslavia, che ebbe fruttuose conseguenze in altri settori, come ad esempio in quello commerciale, sorse la necessità di perfezionare e superare anche l'accordo provvisorio relativo all'organizzazione del traffico di frontiera dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci, che era stato concluso a Trieste il 10 novembre 1948 tra le ferrovie jugoslave e le ferrovie dell'allora Territorio Libero di Trieste.

Così, il 5 ottobre 1959, tenuto conto dei risultati di apposita Conferenza tenuta a Firenze nel novembre del 1958, venne conclusa a Roma la Convenzione sottoposta al

nostro esame. Subito dopo venne steso il testo di un Accordo fra le ferrovie italiane e le ferrovie jugoslave per l'esecuzione del servizio ferroviario di frontiera, Accordo che fu firmato a Lubiana il 12 novembre 1959.

Questi due nuovi strumenti che debbono regolare i problemi comuni ai due Stati, relativi al traffico ferroviario tra l'uno e l'altro, è necessario operino il più presto possibile: anche per tale motivo si raccomanda al Senato di approvare il disegno di legge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione e l'Accordo sottoposti al nostro esame.

CESCHI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1959 e l'Accordo stipulato a Lubiana il

12 novembre 1959 tra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità dell'articolo 16 della Convenzione suddetta.